



inarCASSA

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti



RGS | Regolamento **GENERALE** **SOCIETÀ**

REGOLAMENTO GENERALE SOCIETÀ¹

CAPO I – Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1 - Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli operatori economici legittimati a svolgere servizi di architettura e ingegneria in ambito pubblico e privato costituiti nelle forme delle Società di Ingegneria, delle Società di Professionisti e delle Società tra Professionisti, definite agli artt. 2, 3 e 4.

Art. 2 - Società di Ingegneria

2.1 - Si intendono Società di Ingegneria le società che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

Requisito soggettivo: società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile che non abbiano i requisiti delle società di professionisti.

Requisito oggettivo: che prevedano nell'oggetto sociale una o più delle seguenti attività: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.

Compagine societaria: che siano costituite da soci non professionisti e/o da soci professionisti anche diversi da ingegneri e architetti.

2.2 - Rientrano tra le Società di Ingegneria di cui al primo comma anche le società che stipulano contratti aventi ad oggetto la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera completa per un valore della produzione media nell'ultimo triennio, relativa ad opere di ingegneria e architettura chiavi in mano, pari almeno al 30% del totale.

Art. 3 - Società di Professionisti

3.1 - Si intendono Società di Professionisti le società che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

Requisito soggettivo: società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II (società semplice), III (società in nome collettivo) e IV (società in accomandita semplice) del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile.

Requisito oggettivo: che prevedano nell'oggetto sociale servizi di ingegneria e architettura per committenti pubblici e privati quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale ovvero ulteriori attività professionali attinenti ai servizi dell'ingegneria e/o dell'architettura definite dai relativi Ordinamenti Professionali.

¹ Testo deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione dell'11 e 12 luglio 2024 a seguito delle osservazioni ministeriali, approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 15 aprile 2025.

Compagine societaria: che, tra i soci professionisti, comprenda ingegneri e/o architetti iscritti o non iscritti a Inarcassa.

Art. 4 - Società tra Professionisti

4.1 - Si intendono Società tra Professionisti le società che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

Requisito soggettivo: società costituite ai sensi dell'art. 10, commi da 3 a 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.I. 8 febbraio 2013, n. 34, secondo i modelli societari regolati dai titoli V (società di persone e società di capitali) e VI (società cooperative) del libro V del Codice civile e che, nella denominazione sociale, contengano l'indicazione di Società tra Professionisti.

Requisito oggettivo: che contemplino nell'oggetto sociale l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Compagine societaria: che, tra i soci professionisti, comprenda ingegneri e/o architetti iscritti o non iscritti a Inarcassa.

CAPO II – Registrazione negli archivi di Inarcassa

Art. 5 - Registrazione negli archivi di Inarcassa

5.1 - Le Società di Ingegneria, le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti devono registrarsi nei rispettivi archivi di Inarcassa per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

5.2 - La domanda di registrazione dovrà essere effettuata non oltre il termine di presentazione della comunicazione annuale prevista dall'art. 6 relativa all'anno solare dal quale sussistono i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4. In assenza di domanda di registrazione si procederà alla registrazione d'ufficio.

CAPO III Obbligazione dichiarativa

Art. 6 - Obbligazione dichiarativa Società di Ingegneria, Società di Professionisti, Società tra Professionisti.

6.1 - Entro il 31 ottobre di ogni anno le Società di Ingegneria di cui all'art. 2, commi primo e secondo, le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti devono comunicare tramite Inarcassa online, direttamente o mediante intermediari abilitati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali variazioni dello stesso, il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativo all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante dall'esercizio delle attività professionali di ingegneria e/o architettura assoggettabile a contributo integrativo a favore di Inarcassa. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative ovvero nel caso in cui il volume di affari complessivo o il volume d'affari professionale per attività di ingegneria e/o architettura siano nulli.

6.2 - Il volume di affari professionale di una Società di Ingegneria di cui all'art. 2 primo comma, imponibile ai fini del contributo integrativo, è determinato dai corrispettivi relativi alle attività professionali elencate nello stesso art. 2 primo comma, svolte per committenti privati e pubblici,

nonché alle ulteriori attività professionali attinenti ai servizi dell'ingegneria e/o dell'architettura, eseguite, per la Società di Ingegneria, da professionisti ingegneri e/o architetti iscritti rispettivamente all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in qualità di soci, dipendenti ovvero aventi con la Società di Ingegneria un rapporto di collaborazione, in relazione alla quota di attività professionale eseguita.

6.3 - Il volume di affari professionale di una Società di Ingegneria di cui all'art. 2 secondo comma, imponibile ai fini del contributo integrativo, è determinato parametricamente su scaglioni del volume d'affari complessivo annuo applicando la percentuale del 10% fino a euro 3.000.000 e il 5% da euro 3.000.001, salvo dimostrazione, con integrale onere a carico della Società, della misura effettiva del volume d'affari professionale conseguito nell'anno.

I suddetti scaglioni e le relative percentuali possono essere variati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa da sottoporre all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

In sede di comunicazione annuale, dette Società di Ingegneria devono certificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, secondo comma, in riferimento all'anno oggetto di dichiarazione.

6.4 - Il volume di affari professionale di una Società di Professionisti e di una Società tra Professionisti, imponibile ai fini del contributo integrativo, è determinato dai corrispettivi relativi alle attività professionali poste in essere per le società da professionisti ingegneri e/o architetti iscritti rispettivamente all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Nella comunicazione annuale le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti devono indicare i nominativi dei soci facenti parte della compagine societaria, l'Albo di appartenenza dei soci professionisti e la quota di partecipazione posseduta nonché, per le Società tra Professionisti, la quota riproporzionata in presenza di soci non professionisti.

Art. 7 Disposizioni comuni

7.1 - Nella comunicazione annuale presentata dalle Società di Ingegneria, dalle Società di Professionisti e dalle Società tra Professionisti devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e/o dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

7.2 - Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa approva annualmente i contenuti dei modelli di comunicazione annuale delle Società di Ingegneria, delle Società di Professionisti e delle Società tra Professionisti.

CAPO IV - Obbligazione contributiva

Art. 8 - Obbligazione contributiva Società di Ingegneria, Società di Professionisti e Società tra Professionisti

8.1 - Le Società di Ingegneria, le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti devono applicare una maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo, indicata nella tabella A allegata al presente Regolamento, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'IVA, da versare ad Inarcassa secondo quanto indicato ai successivi commi 8.2, 8.3 e 8.4, indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore.

La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.

8.2 - Le Società di Ingegneria, di cui all'art. 2 primo comma, sono tenute a versare la suddetta maggiorazione percentuale applicata sul volume d'affari determinato ai sensi del precedente art. 6 secondo comma.

8.3 - Le Società di Ingegneria, di cui all'art. 2 secondo comma, sono tenute a versare la suddetta maggiorazione percentuale applicata sul volume d'affari professionale determinato con le modalità previste dall'art. 6 terzo comma.

8.4 - Le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti sono tenute ad applicare la suddetta maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari professionale prodotto ai fini IVA in proporzione alla quota di partecipazione dei soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Nel caso in cui tra i soci di una Società tra Professionisti vi siano soggetti non iscritti all'Ordine o Collegi Professionali, la quota di partecipazione dei soci ingegneri e architetti da considerarsi ai fini del computo della maggiorazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo quella dei soci non professionisti.

L'obbligo di versamento grava sui singoli soci Ingegneri e/o Architetti.

Art. 9 - Determinazione del contributo integrativo Società di Ingegneria, Società di Professionisti e Società tra Professionisti

9.1 - I corrispettivi fatturati dalle Società di Ingegneria, Società di Professionisti e Società tra Professionisti ex art. 21, comma 6 bis del DPR n. 633/72 non rientrano nel volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del contributo integrativo fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

9.2 - A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal volume di affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con IVA esigibile negli anni successivi (ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DPR 633/1972 e dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma con IVA esigibile nell'anno stesso.

Nella comunicazione obbligatoria, da rendersi per l'anno 2016, il dichiarante dovrà autocertificare le operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 per le quali l'IVA non è ancora divenuta esigibile ai sensi delle norme di cui al paragrafo precedente, e l'ammontare del contributo integrativo già versato sulle stesse, alle aliquote previste alla data di fatturazione in applicazione della normativa vigente *ratione temporis*.

Per evitare duplicazioni contributive, a partire dalla comunicazione obbligatoria di cui al capoverso precedente, il dichiarante deduce, annualmente, dall'imponibile ai fini del contributo integrativo, i corrispettivi derivati da operazioni con imposta ad esigibilità differita emesse nel quadriennio di cui al paragrafo precedente, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nell'anno oggetto della comunicazione stessa.

9.3 - Il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi inerenti le prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti e società di ingegneria. In sede di dichiarazione annuale a Inarcassa il soggetto a cui è addebitato il contributo integrativo, purché non sia il committente finale, può dedurre tale contributo dal totale del contributo integrativo dovuto in base al proprio volume d'affari professionale calcolato annualmente ai fini IVA.

Sempre in occasione della citata dichiarazione annuale dovrà, inoltre, compilare e sottoscrivere il modulo riepilogativo dei dati relativi ai soggetti ai quali ha corrisposto il contributo integrativo Inarcassa. La mancata o l'infedele compilazione del modulo riepilogativo annulla la possibilità di deduzione.

Art. 10 - Modalità di pagamento

10.1 - Ai fini della riscossione Inarcassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

10.2 - Date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.

10.3 - Oltre alle modalità di pagamento di cui al precedente comma, i versamenti dei contributi previdenziali e dei loro accessori potranno essere effettuati anche mediante il sistema di versamento unificato, utilizzando il Mod. F24.

10.4 - I versamenti e gli adempimenti anche telematici, previsti dal presente Regolamento, i cui termini scadono il sabato o in un giorno festivo, sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

CAPO V – Sanzioni

Art. 11 - Omessa, ritardata comunicazione annuale Società di Ingegneria, Società di Professionisti e Società tra Professionisti. Infedele comunicazione Società di Ingegneria:

11.1 - L'omissione o il ritardo della comunicazione ovvero l'omessa comunicazione o aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente oltre il termine previsto dall'art. 6 primo comma comporta per la Società di Ingegneria, per la Società di Professionisti e per la Società tra Professionisti una sanzione pari a 165² euro.

Tale sanzione non si applica:

- a) nel caso in cui la Società di Ingegneria provveda al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio della comunicazione oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale tale comunicazione deve essere prodotta;
- b) nel caso di errori formali di compilazione e/o rettifica della dichiarazione da parte della Società di Ingegneria, della Società di Professionisti o della Società tra Professionisti che non comportino l'addebito di una ulteriore contribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, con decorrenza 1° gennaio, l'aggiornamento dell'importo della suddetta sanzione.

11.2 - L'infedele comunicazione resa da una Società di Ingegneria, con l'indicazione di un volume d'affari professionale inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali, non seguita da rettifica entro il termine previsto dall'art. 6 primo comma e dal pagamento dei contributi relativi, comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi, oltre gli interessi di cui all'art. 12 secondo comma.

² Importo riferito alla dichiarazione 2024 anno di imposta 2023.

L'importo della sanzione riferito alla dichiarazione 2025 anno di imposta 2024 è pari a 170 euro.

Art. 12 - Ritardato pagamento dei contributi dovuti Società di Ingegneria

12.1 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 8, comporta una maggiorazione a titolo di sanzioni, da applicarsi sui contributi non corrisposti nei termini, pari a:

- a) 1 per cento mensile per i primi dodici mesi di ritardo;
- b) 2 per cento mensile dal venticinquesimo mese di ritardo.

La maggiorazione è fissa al 12 per cento dei contributi non corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo ed il ventiquattresimo mese.

La sanzione complessiva non può superare il 30 per cento dei contributi non corrisposti nei termini. Sono altresì dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

12.2 - Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti.

Art. 13 - Prescrizioni e decadenze

13.1 - Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni:

- a) dei contributi dovuti ad Inarcassa e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti. La prescrizione decorre dal termine di pagamento dei contributi;
- b) delle sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 6. La prescrizione decorre dal termine ordinario previsto per la presentazione della predetta comunicazione.

13.2 - Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti decadenze:

- a) della facoltà di rettificare la comunicazione di cui all'art. 6, laddove presentata, e di effettuare quelle omesse. La decadenza decorre dal termine ordinario previsto per la presentazione della predetta comunicazione.

CAPO VI - Istituti di Conciliazione

Art. 14 - Ravvedimento Operoso

14.1 - Le Società di Ingegneria, le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti possono accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l'irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di Inarcassa o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata per le sanzioni relative all'omessa, ritardata o, per le sole Società di Ingegneria, infedele dichiarazione.

14.2 - L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione e, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 11, commi primo e secondo, sono ridotte del 70 per cento.

14.3 - Le Società di Ingegneria possono accedere a tale istituto anche in riferimento al ritardato versamento della contribuzione. L'irregolarità può essere sanata con il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e la sanzione, di cui all'art. 12 del presente Regolamento, è ridotta del 70 per cento.

14.4 - Su istanza della richiedente Società di Ingegneria, Società di Professionisti o Società tra Professionisti, il versamento degli importi dovuti potrà essere rateizzato secondo le modalità

deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e Inarcassa procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

Art. 15 - Accertamento con Adesione

15.1 - Le Società di Ingegneria, le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti possono accedere all'accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti sanzionatori notificati da Inarcassa.

15.2 - Per accedere al procedimento dell'accertamento con adesione, occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di Inarcassa.

15.3 - A seguito dell'adesione all'accertamento, le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo al procedimento stesso, sono ridotte con le seguenti modalità:

- a) in caso di omessa, ritardata o, per le sole Società di Ingegneria, infedele dichiarazione, la sanzione di cui all'art.11 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento;
- b) per le Società di Ingegneria, in caso di omesso o ritardato versamento contributivo la sanzione di cui all'art. 12 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento.

15.4 - La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.

15.5 - Nel caso in cui la Società di Ingegneria, la Società di Professionisti e la Società tra Professionisti non abbiano commesso alcuna violazione nell'ultimo decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti a) e b) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento.

15.6 - Su istanza della richiedente Società di Ingegneria, Società di Professionisti o Società tra Professionisti, il versamento degli importi dovuti potrà essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, l'accertamento con adesione decade e Inarcassa procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

CAPO VII - Attività di Vigilanza

Art. 16 - Attività di verifica sugli obblighi previdenziali

16.1 - Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 124/2004, Inarcassa ha facoltà di porre in essere un'attività di vigilanza al fine di verificare il rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi da parte delle Società di Ingegneria, Società di Professionisti e Società tra Professionisti.

16.2 - Ai sensi dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, Inarcassa ha diritto ad ottenere dai competenti Uffici delle Imposte Dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti le Società di Professionisti, le Società tra Professionisti e le attività professionali delle Società di Ingegneria.

16.3 - Inarcassa ha facoltà di esigere dalle Società di Ingegneria, dalle Società di Professionisti e dalle Società tra Professionisti la documentazione atta a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate.

16.4 - Inarcassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto alla registrazione, alla determinazione del volume d'affari professionale per attività di ingegneria e architettura e alla contribuzione.

CAPO VIII - Disposizioni finali

Art. 17 - Entrata in vigore

17.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

TABELLA A
MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

ANNO	ALiquOTA %
2012	4,00
2013	4,00
2014	4,00
2015	4,00
2016	4,00
2017	4,00
2018	4,00
2019	4,00
2020	4,00
2021	4,00
2022	4,00
2023	4,00
2024	4,00